



AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO

Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023

CIG: B578F32C59

Sardegna CAT: rfq_457812

CAPITOLATO DI POLIZZA

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO)

Allegato 1 all'Invito

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Maurizio Scanu

Sommario

DEFINIZIONI COMUNI.....	2
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	4
1) Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale	6
2) Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare	12
3) Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri	23
RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIA	24
DISPOSIZIONE FINALE	25
DICHIARAZIONE	25

DEFINIZIONI COMUNI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: il Contraente, il legale rappresentante, gli Amministratori/Direttore Generale/Direttore Amministrativo, i Dirigenti, i Funzionari, i Quadri, i dipendenti, prestatori di lavoro, le persone addette anche in via occasionale o provvisoria all'esercizio e al funzionamento dei servizi nonché tutti coloro che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Attività	Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese nasce col Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 239 del 4 dicembre 1996 dall'unione dei preesistenti consorzi di bonifica del Campidano di Oristano, della Piana di Terralba ed Arborea, e di 2° Grado. Il Consorzio è un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art.59 del R.D. 13.2.1933, n.215, dell'art. 862 del C.C. e della L.R. 23.5.2008 n.6, ed ha sede in Oristano, via Cagliari n° 170. Le funzioni istituzionali del Consorzio sinteticamente sono quelle di proposizione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di competenza pubblica e privata attinenti alla bonifica, allo sviluppo delle produzioni agricole, alla difesa del suolo e dell'ambiente, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici. Inoltre, il Consorzio di Bonifica è interessato al corretto utilizzo della risorsa idrica ed al recupero della stessa attraverso la progettazione di nuove opere di presa utili a migliorare il servizio irriguo a favore dell'agricoltura e dei diversi comparti ad essa collegati, industria, turismo e potabile. La spesa per la manutenzione, esercizio e custodia delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento dei consorzi, è sostenuta dai consorziati. La spesa per l'esecuzione delle opere di bonifica è di norma sostenuta dallo Stato e dalla Regione. Attraverso il Piano generale di bonifica tutela e territorio rurale, che è lo strumento base per l'attività consorziale, si individuano le opere ed attività esistenti ed i progetti per il futuro del Consorzio. Attraverso il Piano di Classifica, il Consorzio determina la contribuzione consortile, individuando e quantificando il beneficio che gli immobili (terreni e fabbricati) traggono dall'attività consorziale.
Contraente	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno corporale	il pregiudizio economico per lesioni o morte di persone compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danno materiale	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa, nonché i danni ad essi conseguenti;
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia frontale	Franchigia applicata, sempre con lo stesso importo, a tutte le garanzie previste dalla polizza
Garanzie	le prestazioni della Società oggetto dell'Assicurazione;

Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale/somma assicurata	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
Polizza/ capitolato	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Prestatore di lavoro	tutte le persone fisiche (compresi co.co.co, prestatori di lavoro "temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, cassaintegrati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, percettori di reddito di cittadinanza, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL e/o all'ENPAIA ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Devono intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all'aggiudicazione del presente capitolato
Prospetto di offerta	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
Richiesta di risarcimento	qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti oppure promuove una richiesta di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4.3.2010, n° 28 per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
Retribuzione	tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati ed i co.co.co. ricevono a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dal Contraente a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone, nonché l'ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL.
Fatturato	L'importo del volume di affari conseguito dalla Società Assicurata durante una singola annualità di assicurazione, al netto di IVA.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
Subappaltatore	la persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali, comunque ed ovunque svolte, e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, statuto, regolamenti o delibere, compresi i regolamenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione si estende a tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata comprese quelle che il Contraente ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività.

le garanzie saranno operanti per tutte le attività svolte direttamente o in qualità di committente o patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

Si precisa che l'attività può essere esercitata sia per conto proprio che di terzi nelle proprie sedi o presso terzi.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si dettagliano le principali attività svolte dal Consorzio:

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese nasce col Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 239 del 4 dicembre 1996 dall'unione dei preesistenti consorzi di bonifica del Campidano di Oristano, della Piana di Terralba ed Arborea, e di 2° Grado.

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese è un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13.2.1933, n.215, dell'art. 862 del C.C. e della L.R.14.5.1984 n.21, ed ha sede in Oristano, via Cagliari n° 170.

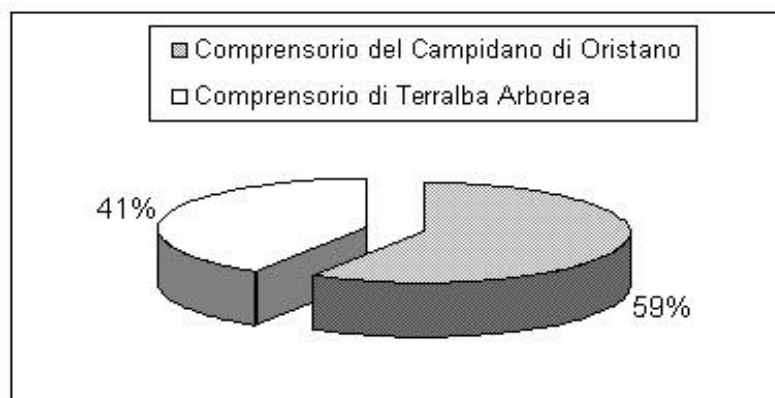
Il comprensorio consortile

Il nuovo comprensorio consortile si estende su una superficie totale di **85.363 ettari**, che interessano venticinque comuni della provincia di Oristano.

Con l'assorbimento dei territori dei rispettivi consorzi, il nuovo Ente presenta la seguente configurazione:

- sub - comprensorio del Campidano di Oristano, per una superficie di 50.317 ettari;
- sub - comprensorio di Terralba Arborea, per una superficie di 35.046 ettari;
- nuovo comprensorio dell'Oristanese, per una superficie di 85.363 ettari.

Graf. 1 - Origine del nuovo comprensorio consortile



Le funzioni istituzionali del Consorzio sinteticamente sono quelle di proposizione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di competenza pubblica e privata attinenti alla bonifica, allo sviluppo delle produzioni agricole, alla difesa del suolo e dell'ambiente, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici. Inoltre, il Consorzio di Bonifica è interessato al corretto utilizzo della risorsa idrica ed al recupero della stessa attraverso la progettazione di nuove opere di presa utili a migliorare il servizio irriguo a favore dell'agricoltura e dei diversi comparti ad essa collegati, industria, turismo e potabile. La spesa per la manutenzione, esercizio e custodia delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento dei consorzi, è sostenuta dai consorziati. La spesa per l'esecuzione delle opere di bonifica è di norma sostenuta dallo Stato e dalla Regione. Attraverso il Piano generale di bonifica tutela e territorio rurale, che è lo strumento base per l'attività consorziale, si individuano le opere ed attività esistenti ed i progetti per il futuro del Consorzio. Attraverso il Piano di Classifica, il Consorzio determina la contribuzione consortile, individuando e quantificando il beneficio che gli immobili (terreni e fabbricati) traggono dall'attività consorziale.

Le funzioni e i compiti

Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

- a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
- b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
- c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
- d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all'articolo 4 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
- e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
- g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
- h) Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere pubbliche di bonifica.
- i) I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

Più in particolare gli obiettivi che si perseguono sono così riassunti:

- Razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica disponibile;
- Ricerca di ulteriori risorse idriche;

- Sfruttamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- Sviluppo dell'irrigazione e delle tecniche agronomiche;
- Tutela della qualità delle acque;
- Valorizzazione del territorio e salvaguardia dell'ambiente rurale;

Nel perseguimento di tali obiettivi l'operato del Consorzio è improntato secondo i criteri dello sviluppo sostenibile, in considerazione dell'importanza assunta dall'ambiente naturale nel processo di miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio di competenza.

La tutela dell'ambiente e del territorio

Il Consorzio di Bonifica ha assunto l'ulteriore ruolo di organo di controllo e difesa dell'ambiente, di strumento indispensabile per l'attuazione di programmi finalizzati alla conservazione, difesa salvaguardia delle aree agricole.

Le azioni per la tutela del territorio rurale e difesa dell'ambiente naturale si esplicano attraverso le azioni di:

- Tutela del territorio agricolo mediante la salvaguardia delle aree agricole di qualità (caratterizzate da produzioni pregiate, terreni ad alta produttività e suscettività, investimenti fondiari, integrità del territorio agricolo), tutelando l'uso agricolo del suolo compatibilmente con le necessità di sviluppo degli altri settori.
- Tutela dell'ambiente attraverso l'attuazione di interventi di tutela ambientale e paesaggistica in recepimento delle direttive regionali in materia e mediante interventi propri - sempre in linea con le direttive regionali - tesi a favorire la compatibilità tra agricoltura e tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Tutela del paesaggio agrario mediante interventi di ripristino del paesaggio che non contrastino però con la naturale evoluzione del sistema agricolo.

Informazioni utili

- Impianti di pompaggio (idrovari e di irrigazione): N° 43
- Canali di colo principali secondari etc.: 1.790 km circa
- Argini: km 41 circa
- Canali irrigui principali (comprese condotte): km 100 circa
- Condotte irrigue secondarie e distributrici (compresi canali): 2.500 km circa
- Viabilità di bonifica: km 100 circa
- Dipendenti: N° 52 tra impiegati, dirigenti e quadri; N° 106 operai fissi; N° 54 operai avventizi;

1) Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi

Al presente appalto è applicata la disciplina della revisione dei prezzi, come disciplinata dall'Art. 60 del Codice dei contratti pubblici. Si precisa che la revisione in aumento viene disposta unicamente su istanza motivata della società, la quale ha l'onere, a pena di decadenza entro 15 giorni, di segnalare il verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice con dettagliata relazione.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

La Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui all'art. 1.4 (Revisione dei prezzi), presentata dalla Società.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.16 (**Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26.04.2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 "Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio".

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha **durata biennale** a decorrere dal **1° marzo 2025**, non è previsto il tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di affido per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o PEC da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 – Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio. In tale caso foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente Assicurato.

Art. 1.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14- Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. A cadenza semestrale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, l'assicuratore si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro: il Contraente di Polizza; il numero del sinistro attribuito dalla Società; il numero di polizza; la data di accadimento dell'evento; nominativo del terzo reclamante; sintetica descrizione dell'evento; il periodo di riferimento; la data della denuncia; l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

Gli obblighi precedentemente decritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Consorzio di Bonifica ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC o e-mail indirizzati alla società Assicuratrice (la quale è tenuta all'indicazione dei nominativi dei propri referenti. Analoga procedura adotta il Contraente nei confronti della Società.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Si precisa che non è prevista la regolazione del premio a fine annualità.

Art. 1.19 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari

La Società assicuratrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 1.21 – Disciplina delle responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.22 – Sanction clause

“La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né sarà tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre la Società medesima a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.”

2) Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione in particolare

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente assicurato.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società affidataria del servizio si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione all'attività svolta. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - (RCO)

La Società affidataria del servizio si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. e/o dall'ENPAIA a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno non patrimoniale compreso) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D. Lgs. del 23.02.2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti **A)** e **B)** sono inoltre operanti:

1. ai sensi tutti del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

2. per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e integrazioni;

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'INAIL e/o l'ENPAIA di personale, quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di leggi vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

C) Rischi compresi:

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a. I rischi derivanti dai lavori gestiti direttamente dal consorzio che riguardano l'utilizzo di diserbanti, il funzionamento di impianti elettrici per il sollevamento dall'acqua irrigua e la manutenzione ordinaria delle strade consortili.
- b. I rischi derivanti dall'impiego degli impianti di sollevamento dell'acqua (impianti idrovori) utilizzati sia per il prosciugamento che per l'irrigazione dei terreni
- c. Per i lavori di straordinaria manutenzione, quali; esecuzione di nuovi canali, costruzione di manufatti, prefabbricati, ed altri lavori, se tali lavori venissero affidati in appalto ad imprese, l'assicurazione copre il rischio della committenza a favore del Consorzio.
- d. Per il rischio derivante dall'esercizio di rogge, canali, e/o erogazione e distribuzione di acqua, compresi i danni che le rogge e i canali possono arrecare a terzi ed alle colture per allagamenti e a quelli dovuti ad errata manovra di erogazione di acqua, infiltrazione, erosioni, restando esclusi quelli dovuti a mancata capacità di assorbimento.
- e. L'assicurazione dovrà comprendere anche danni derivanti da manufatti in genere pertinenti ad opere di canalizzazione e di distribuzione di acqua, da lavori di manutenzione e del taglio delle erbe.
- f. Per operazioni di collaudo, riparazione e manutenzione presso il territorio gestito dal Consorzio e/o anche presso terzi.
- g. L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dall'RC di convegni congressi e gite anche aziendali.
- h. Per il servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani.
- i. Per mancata e/o insufficiente servizio di vigilanza e/o segnalazione di interventi di manutenzione presso canali, strade e ponti.
- j. La garanzia sarà operativa anche quando alla guida di mezzi meccanici usati dall'assicurato siano addetti dipendenti sprovvisti dell'abilitazione prescritta sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione dei mezzi.
- k. Danni da inquinamento accidentale. La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura emesse e/o

comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Per questa garanzia è previsto un limite massimo di € 250.000,00 per sinistro.

Art. 2.2 – Massimali

La garanzia è prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT:

Euro	5.000.000,00 per sinistro
Euro	5.000.000,00 per persona
Euro	5.000.000,00 per danni a cose
RCO:	
Euro	5.000.000,00 per sinistro
Euro	5.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, oltre alle spese di difesa nei limiti di quanto indicato nel presente capitolato.

Art. 2.3 – Limiti di risarcimento e franchigie

1. L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una **franchigia frontale di € 15.000,00** per ogni sinistro, coperto dalla stessa.

In caso di sinistro, la liquidazione di ciascun danno da parte del contraente/assicurato verrà effettuata - previa applicazione ed entro i limiti della franchigia sopra citata, direttamente dal Contraente assicurato, che si occuperà in maniera diretta e secondo i seguenti limiti di risarcimento (riepilogati nel prospetto in calce al presente capitolato) dell'intera gestione del sinistro.

Pertanto, per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente/Assicurato il risarcimento dei danni sino alla concorrenza dell'importo di euro 15.000,00.

Art.2.4 – Modalità gestione sinistri in Franchigia

L'assicurato si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno fino a € 15.000,00 (in applicazione della franchigia frontale assoluta) e a gestire in proprio le richieste di risarcimento danni che non superino tale importo, senza il coinvolgimento della società assicuratrice.

Art. 2.5 – Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante, il quale peraltro mantiene la qualifica di "Terzo" limitatamente alle lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Gli Assicurati sono considerati Terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Non sono considerati Terzi ai fini della garanzia RCT solamente i dipendenti del Contraente o equiparati, limitatamente ai danni alla persona, quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ed opera la garanzia RCO.

Nello specifico, assumono la qualifica di terzo ai fini della polizza:

- I titolari a dipenditi delle imprese consorziate contribuenti;
- I dipendenti di altre ditte limitatamente alle lesioni corporali subite che in via occasionale partecipano a lavori di carico e scarico
- Tutti i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'assicurazione dell'Inail per lesioni da cui derivino la morte e l'invalidità permanente;
- Limitatamente alle lesioni corporali subite, titolari e dipendenti di altre ditte che si trovano negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi;
- I subappaltatori e i loro dipendenti sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi;
- I committenti di lavori formanti oggetto della presente polizza RC committenza;
- La garanzia è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'assicurato nella sua qualità di committente di lavori affidati a terzi;
- L'assicurazione dovrà essere stesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dall'articolo 2049 codice civile per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli in genere purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato.

Art. 2.6 - Rischi inclusi nell'assicurazione

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1) Committenza

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente assicurato, ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile, per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc... Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.

2) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente assicurato, ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche: per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; per i danni cagionati con l'uso di biciclette e/o velocipedi a pedali senza motore. La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.

3) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

4) Danni a veicoli

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e dei dipendenti che si trovino in sosta nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza delle sedi dove si svolge l'attività del Contraente, fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

5) RC attività varie

L'assicurazione si intende prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente Assicurato ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario, possessore, esercente, utente di macchinari ed attrezzature in genere;
- in qualità di proprietario di veicoli a mano, biciclette ed altri veicoli a trazione muscolare;
- per i rischi derivanti dall'esistenza presso i propri insediamenti di prodotti infiammabili;
- da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, di fabbricati a qualsiasi fine destinati e relativo contenuto, impianti e loro pertinenze tutte (quali ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, impianti gas, acqua potabile, elettrici, apparecchi di riscaldamento e/o refrigerazione, antenne radiotelevisive, cancelli, recinzioni, strade, porte ad apertura elettronica, etc), ovunque dislocati. Per fabbricati si intendono sia quelli in proprietà o in conduzione e/o concessione e/o locazione e/o comodato, comunque e a qualsiasi altro titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente ed inoltre il patrimonio immobiliare di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.
- da proprietà, possesso, conduzione, amministrazione, utilizzo, utente, custodia, terreni ed aree in genere. Sono compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici e nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza, anche in relazione ai danni rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dall'esistenza, proprietà, esercizio, uso e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, officine, laboratori, impianti di autolavaggio, centrali termiche, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura ossiacetilenica ed amogena e relativi depositi ed altre attrezzature usate dal Contraente, ovunque ubicati.
- da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente

- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere, antenne paraboliche e ponti radio posizionati presso parcheggi, piazze ed altri luoghi/edifici pubblici.
- dall'organizzazione di visite agli uffici ed agli impianti di proprietà od in uso dal Contraente e dalla presentazione e dimostrazione di impianti ed attrezzature dell'Assicurato stesso;
- dall'organizzazione, promozione, dalla gestione e dalla partecipazione ad esposizioni, mercati, mostre e fiere in genere (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand), manifestazioni, concerti, attività culturali, sociali, assistenziali, sportive, ricreative, politiche, religiose, festeggiamenti, gite, visite, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, eventi in genere, direttamente gestiti o gestiti da terzi (fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), per danni cagionati all'interno di sedi del Contraente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono gli stessi; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente in relazione all'installazione di eventuali palchi e/o tribune, anche non di proprietà.
- dalla proprietà, conduzione, uso, esistenza, manutenzione ed installazione, gestione di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari, nonché spazi per affissioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla somministrazione di cibi, bevande, prodotti alimentari e simili anche se affidate a terzi o se distribuiti mediante macchine automatiche.
- da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
- da proprietà e gestione di mense, spacci e bar, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà, possesso, esercizio, conduzione e lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade, piazze, ponti, pontili, canali, fognature, fossi, depuratori, di acquedotti e dighe compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Sono compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso.

Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

- preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
- da lavori edili in genere, di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, riadattamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, edificazione a nuovo, effettuati su fabbricati di proprietà o su altri per i quali il Contraente sia tenuto ad intervenire, e/o eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto.
- da proprietà e/o uso di cani da guardia e non;
- premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

6) Carrelli e macchinari

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, comodato di tutti i mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, macchine operatrici o speciali, veicoli, carrelli ed altri mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci come muletti, carrelli, gru, bracci caricatori su autocarri e simili - compresi i danni derivanti da operazioni di carico e scarico - durante l'esplorazione delle loro attività per ordine e conto del Contraente, compresa la circolazione su aree in genere, ferma restando l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge n. 209/2005 Titolo X e successive modifiche.

7) Inquinamento accidentale

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi del Contraente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da qualsiasi causa accidentale e/o agente originati, da parte di sostanze di qualunque natura (comprese onde elettromagnetiche) emessi, scaricati, dispersi, depositi o comunque fuoriuscite.

8) Installazione, collaudo e/o manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione, collaudo e/o manutenzione anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

9) Infortuni subiti dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

10) Danni a condutture ed impianti sotterranei

- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Danni da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni:

- alle condutture, cavi ed agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a vibrazione, cedimento franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da mancato/ritardato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;

11) Danni derivanti dall'interruzione/sospensione del servizio irriguo

L'assicurazione comprende i danni derivanti dall'interruzione/sospensione del servizio irriguo per cause tecniche di cui l'Ente sia responsabile (guasti all'impianto di pompaggio o rottura di condotta irrigua).

12) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni ai locali ed alle cose di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, ivi inclusi i danni alle cose movimentate, sollevate e scaricate durante i lavori.

La garanzia comprende anche i danni da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate

14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

15) Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso tutti i dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al DPR 30.6.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di efficacia temporale della stessa ma non oltre la scadenza contrattuale. La presente estensione vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Il massimale per sinistro indicato all'art. 2.2 "Massimali" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o minor periodo qualora previsto.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali del Contraente; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto
- 5) cagionati dalla produzione e/o somministrazione di prodotti costituiti o derivati in tutto o in parte da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati);
- 6) i danni derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- 7) per l'asbestosi e la silicosi.

La Società assicuratrice ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

16) Norme per la sicurezza sul lavoro

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle persone individuate dal Contraente, alle quali siano stati attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs n. 81/2008, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società.

17) Responsabilità Civile Personale

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale degli Assicurati e dei partecipanti a corsi organizzati dall'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

Il Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.

18) Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
2. per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

19) Segnaletica di cantiere mancante od insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

20) Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

La garanzia comprende i danni a cose sollevate, caricate o scaricate.

21) Centrali elettriche, cabine elettriche, reti di distribuzione energia elettrica

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà, manutenzione ed esercizio di: cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione con relative condutture; centrali; impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi i risarcimenti relativi ai danni da "rischi atomici".

22) Smercio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute.

23) L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

22) Danni da Incendio: l'assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza "Incendio" del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza "Incendio" del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).

23) Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà od in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

24) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 2.7 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) derivanti da cedimento, franamento, da lesioni o da crollo di briglie, dighe, barriere, argini;
- b) da mancata o insufficiente impermeabilizzazione dei bacini o delle opere da ritenuta;
- c) da furto;
- d) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- e) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all'art. 7 punto r;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 7;
- h) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato al punto 7;
- i) dovuti a dolo dell'Assicurato;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

- k) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni;
- l) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

B. L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:

- m) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della RC derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi; macchine acceleratrici, ecc.);
- o) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto o l'amianto;
- p) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- q) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- r) i danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte;
- s) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine mana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- t) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell'articolo 7 rischi compresi in termini di committenza dei lavori.

Art. 2.8- Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il territorio di competenza dell'Ente Consortile.

Art. 2.9 – Diritto di rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente Assicurato e nei confronti delle persone di cui il Contraente si avvale per lo svolgimento della propria attività nonché nei confronti:

- delle società e/o imprese che abbiamo con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale;
- di Enti Locali od Enti in genere senza scopo di lucro e relativo personale, dei quali il Contraente, per l'esercizio delle proprie attività o competenze istituzionali, abbia in gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo locali, strutture, attrezzature, condutture, impianti od altri beni di proprietà degli stessi.

3) Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 – Obbligo del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro di entità superiore ai € 15.000,00, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società assicuratrice entro 15 (giorni) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2.1 (Oggetto dell'assicurazione) lett. B) solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL e/o dell'ENPAIA in caso di surroga ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 ss.mm.ii.

Art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

1. Per danni lamentati di importo superiore alla franchigia frontale, la Società assicuratrice assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 - a nome del Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. In tali casi sono a carico della Società assicuratrice tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.

La Società ricevuta copia dell'atto giudiziario notificato all'Assicurato, in tempo utile a non pregiudicare la possibilità da parte dell'Assicurato di chiamata in manleva della Società stessa e/o di altri soggetti, confermerà la presa in carico della gestione della vertenza per conto dell'Assicurato o motiverà le ragioni del suo diniego. In carenza di risposta nei termini indicati, in ipotesi di validità di garanzia, la Società sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici, anche se non designati dalla Società stessa.

In caso di soccombenza in giudizio, il Contraente si obbliga al risarcimento fino all'importo della franchigia frontale, essendo a carico dell'assicurazione l'eventuale importo in eccedenza.

2. Nei casi di danni lamentati di importo inferiore alla franchigia frontale, il Contraente assume direttamente la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, - anche con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 696 e 696 bis del codice di procedura civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della

normativa vigente, e quelli di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso spettanti.

3. Qualora, dopo aver assunto la gestione della vertenza, la Società valuti l'Entità del Danno per un importo inferiore a € 15.000,00 comunica al Contraente Assicurato, entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta valutazione, tale decisione e trasmette l'integrale carteggio della pratica per la gestione diretta da parte del Contraente, nei successivi 15 giorni.

RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIA

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Garanzia	Limite di Indennizzo/risarcimento	Franchigia frontale
Qualsiasi danno		€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danno biologico		€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni a veicoli		€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni da spargimento acqua	€ 500.000,00 per sinistro/anno	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni da inquinamento accidentale	€ 300.000,00 per sinistro € 500.000,00 per anno	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni a condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni da mancato/ritardato inizio, interruzione o sospensione di attività	€ 500.000,00 per anno e per sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni da furto	€ 50.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni alle cose di terzi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 500.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Cose in consegna e custodia	€ 150.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	€ 50.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni da Incendio	€ 2.500.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Scavi e reinterri	€ 300.000,00 per anno/sinistro	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
Danni alla rete fognaria	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno

	Danni derivanti dall'interruzione /sospensione del servizio irriguo	€ 15.000,00 - franchigia prevista per qualsiasi danno
--	--	--

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia frontale di € 15.000,00 per ogni sinistro.

DISPOSIZIONE FINALE

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo l'atto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio, a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società assicuratrice. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara. La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 1.3 – Variazioni del rischio
- Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 1.8 - Durata del contratto;
- Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;
- Art. 1.11 - Foro competente;
- Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;
- Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
- Art. 2.4 – Modalità gestione sinistri in franchigia

La Società

Il Contraente

.....

.....